

OSSERVATO che, con Determina presidenziale del 26.10.2020, ratificata in pari data giusta Deliberazione di questo Consiglio, è stata nominata la Commissione Giudicatrice delle candidature relative al bando di cui sopra.

PRESO ATTO del verbale della Commissione Giudicatrice relativo alle operazioni compiute nella prima seduta del 3.11.2020, mediante il quale la stessa ha ritenuto di:

- non poter allo stato ammettere il sig. **Gian Luca Guaitoli** al colloquio previsto ex art. 6 del bando, in quanto la domanda **non** è stata corredata da **nulla-osta** dell'Ente di provenienza al trasferimento presso questo Consiglio;
- non poter allo stato ammettere la sig.ra **Elena Maletti** al colloquio previsto ex art. 6 del bando, in quanto la domanda **non** è stata corredata da nulla-osta dell'Ente di provenienza alla **trasformazione**, prima del trasferimento presso questo Consiglio, del rapporto di lavoro attualmente intrattenuto dalla candidata da tempo parziale a tempo pieno;
- di non poter allo stato ammettere il sig. **Roberto De Giorgio** al colloquio previsto ex art. 6 del bando, in quanto la domanda non è stata trasmessa nel **formato previsto** dal bando (.pdf/a non modificabile) e **non** è stata corredata da **nulla-osta** dell'Ente di provenienza al trasferimento presso questo Consiglio;
- mandare a questo Consiglio per decidere in merito all'esclusione dei predetti candidati, ovvero alla concessione di un termine per l'integrazione di ciascuna domanda, secondo la previsione di cui all'art. 5 del bando.

OSSERVATO che, secondo il predetto verbale della Commissione giudicatrice, le domande presentate dai sigg. Guaitoli e De Giorgio presentano alcune **ulteriori irregolarità** e nello specifico:

- la domanda presentata dal sig. **Guaitoli** risulta corredata da **curriculum vitae non datato e non sottoscritto**, oltre al fatto che sulla busta contenente la documentazione non risulta riportata la dicitura prevista ex art. 4 del bando ("candidatura avviso mobilità");
- l'oggetto del messaggio di PEC inviato dal sig. **De Giorgio** per la presentazione della propria domanda non riporta la dicitura prevista ex art. 4 del bando ("candidatura avviso mobilità").

OSSERVATO altresì che il "NULLA OSTA PREVENTIVO per l'assenso alla mobilità da parte dell'Ente di appartenenza" figura tra i **requisiti di ammissione** alla procedura previsti ex art. 2 del bando.

VISTO l'art. 4 dell'avviso, ove è precisato che - in caso di presentazione della candidatura a mezzo PEC - "la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato **.pdf/a non modificabile**".

CONSIDERATO che il nulla-osta dell'ente di appartenenza alla **modifica contrattuale** da tempo parziale a tempo pieno prima del trasferimento presso questo Consiglio **non** figura tra i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del bando, ma risulta tra i documenti da allegare alla domanda elencati dal successivo art. 4 e solo nel caso in cui l'aspirante candidato sia assunto con tratto a tempo parziale presso l'ente di appartenenza.

VISTO l'art. 5 dell'avviso esplorativo, ai sensi del quale *“in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati, il Consiglio Notarile di Modena si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda presentata entro il termine loro assegnato, decorso il quale – in caso di mancanza di quanto richiesto – la domanda si considererà non presentata”*.

RITENUTO di non poter procedere ad una richiesta di integrazione documentale nei confronti dei candidati Guaitoli e De Giorgio, in quanto, così come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, *“il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”* (Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 19.09.2019, n° 7975).

RITENUTO altresì di poter procedere ad una richiesta di integrazione documentale nei confronti della candidata Elena Maletti, in quanto il nulla-osta alla trasformazione del rapporto attualmente intrattenuto presso l'Ente di appartenenza **non risulta elencato tra i requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione** e inoltre, nel caso di specie, l'Ente di provenienza della candidata ha già espresso il proprio assenso alla mobilità di questa.

Tutto quanto innanzi premesso,

DELIBERA

- l'**esclusione** dalla procedura di selezione del candidato **Gian Luca Guaitoli**, in virtù della mancata allegazione alla propria domanda del nulla-osta dell'Ente di appartenenza alla mobilità, previsto tra i requisiti di ammissione alla selezione elencati ex art. 2 dell'avviso esplorativo e la cui mancanza, a giudizio di questo Consiglio, non può esser sanata a mezzo di integrazione documentale;
- la **concessione** alla candidata **Elena Maletti** di un termine di **giorni venti**, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale del Consiglio Notarile di Modena, per la trasmissione a questo Consiglio del **nulla-osta** dell'ente di appartenenza alla **trasformazione** del rapporto di lavoro attualmente intrattenuto da tempo parziale a tempo pieno prima dell'eventuale trasferimento presso il Consiglio Notarile di Modena, che non costituisce requisito per l'ammissione alla procedura e giustifica così una richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art 5 dell'avviso, anche considerato che l'Ente di appartenenza della sig.ra Maletti ha regolarmente espresso il proprio assenso alla mobilità della candidata;
- l'**esclusione** dalla procedura di selezione del candidato **Roberto De Giorgio**, in virtù della mancata trasmissione della domanda nel formato previsto ex art. 4 del bando (.pdf/a non modificabile) e della mancata allegazione alla propria domanda del nulla-osta dell'Ente di appartenenza alla mobilità, previsto tra i requisiti di ammissione alla selezione elencati ex art. 2 dell'avviso esplorativo e la cui mancanza, a giudizio di questo Consiglio, non può esser sanata a mezzo di integrazione documentale;

- di dare pubblicità alla presente Delibera sul sito istituzionale del Consiglio Notarile di Modena, costituendo la stessa provvedimento di **esclusione** per i candidati Gian Luca Guitoli e Roberto De Giorgio.

AVVERTE CHE

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Notarile di Modena, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

All'esito della votazione, la delibera sopra trascritta è **approvata** con il voto favorevole di **tutti** i dieci membri presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.00

IL PRESIDENTE

F. to Flavia Focchi

IL SEGRETARIO

F. to Antonio Nicolini

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Le parti omesse non contrastano con le parti copiate.

Modena, lì 17 novembre 2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE

Dr. Antonio Nicolini